

REGIA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1916-1917

DISCORSO

PRONUNZIATO DAL PROCURATORE GENERALE

ALFONSO DE BLASIO

SENATORE DEL REGNO

NELL'ASSEMBLEA GENERALE DEL 6 NOVEMBRE 1916



ROMA

TIPOGRAFIA DELL'UNIONE EDITRICE
VIA FEDERICO CESI, 45

1916

Eccellenze, Signori,

Quando, in sullo scorcio del decorso anno, la benevola fiducia del Governo del Re mi chiamò, dalla presidenza della Cassazione Subalpina, agli onori di questo seggio, una preoccupazione assai viva si destò nel mio cuore, per le ardue difficoltà del novello mio compito.

Nè valsero ad attenuarla le care seduzioni che spiegava davanti ai miei occhi questa eccelsa sede di civiltà italica; questa Roma Augusta, la gran Madre antica, che raccoglie il palpito più puro d'ogni cuore italiano, e, recinta di gloria, nella sua eterna grandezza, ha sempre irradiato, nei secoli, torrenti di luce nella coscienza dei popoli.

E mi sentii così dubbioso ad accettare l'altissimo ufficio, che se l'on. Orlando (quell'insigne che tutta Italia ama ed onora, per la bontà dell'animo ed il sovrano intelletto) non mi avesse rincorato affettuosamente, non avrei ora l'onore di sedere tra Voi.

Ond'è che io non posso non sentirmi tuttora assai disuguale al confronto di quei sommi, che precedendomi nell'Ufficio, hanno illustrata la magistratura e la patria.

Ed in questo momento, l'animo è più che mai perplesso, poichè di luce fulgidissima grandeggiano dinanzi alla mia mente le figure di quei venerandi magistrati, che, nei loro discorsi

inaugurali, lasciarono alla Cassazione Romana, gloriosi monumenti di sapienza giuridica.

Fra i quali insigni magistrati, mi è caro ricordare anche il dotto e venerando senatore Quarta e Voi, illustre Presidente, che, giovane ancora, avete saputo conquistare uno dei posti più eminenti fra i giuristi d'Europa ed il più alto, in Italia, dell'Ordine Giudiziario.

E, pertanto, dico con sincerità, egregi Colleghi, che nello adempimento dei miei doveri, non è sulle modeste mie forze che io faccio il maggiore assegnamento, ma sui lumi della vostra sapienza, ed in minima parte soltanto, sui miei studi e sulla lunga educazione di magistrato, che, in quarantasette anni di carica, ha resi più saldi in me quei sentimenti d'imparzialità e di giustizia, cui, per innata propensione, ha sempre inclinato il mio cuore.

Non ho, quindi, credetemi, la vana lusinga di fare un discorso che dia degno risalto alle opere vostre.

Ma, in voi confidando, mi conforta il pensiero che vorrete apprezzare il sentimento che mi anima di rendere omaggio alla Vostra dottrina e di adempiere ad un dovere di legge.

* * *

Però, prima che della giustizia Vi parli, sia a me consentito che i sentimenti Vostri io unisca ai miei, in un sol palpito di amore e di riconoscenza, verso quella balda, fiorente gioventù italica, che dà in olocausto la vita, per la più santa delle cause, e dalle Alpi alla marina di Trieste, dalle coste albanesi all'Egeo, tiene alto il prestigio delle nostre armi, nel nome immortale d'Italia.

Noi abbiamo l'anima piena di conforto, di fierezza, di orgoglio, per la magnificenza della nostra superba offensiva, contro il secolare, eterno, esecrato nemico.

E, grati, ammiriamo l'eroico valore dei nostri soldati e l'abnegazione del Re, che sempre primo negli esempi di cittadine e militari virtù, ha resa più splendente la gloria dei suoi avi guerrieri.

L'eloquenza dei fatti è così impressionante, che va oltre i confini dell'immaginazione e della fantasia.

Va oltre quei confini, perchè la nostra guerra è la più aspra che si combatta sui campi d'Europa e di Asia.

Al fronte d'Italia si lotta su dirupi coperti di neve, contro la inaccessibilità di torrioni rocciosi, dalle pareti a picco, che innalzano il vertice fra la tempesta e le nubi e contro un nemico invisibile che si annida, dietro bastioni dominanti i piani, su quegli stessi formidabili baluardi

... che natura a schermo
pose tra noi e la tedesca rabbia.

Là nelle forre alpestri di terrificanti anfiteatri, scavati nel masso, veri labirinti da caverne, nidi di aquile, tra precipizi e valanghe, è solo il valore individuale che può prevalere; ed è l'italica virtù che vince lassù.

Quale energia nei nostri soldati, su quelle ciclopiche mura glie che strapiombano sugli abissi!

Il loro eroismo, che dovrebbe scolpirsi in quegli stessi massi montani, ov'esso rifulge, è già scritto a caratteri d'oro negli annali del nostro risorgimento.

E quegli annali ricorderanno, esaltandoli, i fasti della nostra marina, che non pure ha salvato l'esercito serbo, ma, con gloriosi ardimenti, va cercando, ogni dì, l'insidioso nemico negli inespugnabili ripari, ove pauroso si asconde, per eccitare, se possibile, in esso quello spirito guerresco, che tanto aveva vantato al principio della guerra, e del quale, sino ad ora, non ha saputo dar prova altrimenti che bombardando città indifese ed uccidendo vecchi, donne e bambini.

Sia onore ai nostri soldati di terra e di mare, onore alla gente italiana, che la rabida invidia incolpava di fiacchezza e diceva indegna della sua storia leggendaria di glorie, ed invece nel cuore serbava le formidabili forze della stirpe, e di essa conserva i tesori inesauribili di volontà indomita, di eroismo, di fede.

E noi magistrati, avvocati e funzionari dell'Ordine Giudiziario, che tanti Colleghi abbiamo perduti nella santa guerra, glorifichiamo, così come l'Italia glorifica nel suo cuore materno, la loro virtù e le loro gesta.

Mi si perdoni la digressione, la quale non sembrerà estranea al nostro obbietto, se si pensi che qui, ove la giustizia impera, era doveroso rendere omaggio a coloro che, campioni di giustizia e di redenzione, combattono contro la sopraffazione e la barbarie, per la grandezza della Patria e la libertà dei popoli.

Mi è poi particolarmente grato di porgere, in questa solenne occasione, anche a nome della magistratura, l'espressione del più reverente omaggio all'illustre Guardasigilli.

Mi è grato, poichè ricordo, colla più viva compiacenza, il tempo (ahimè così lontano!) in cui, giovani entrambi, nella colta Cremona, Egli brillava fra i più valorosi del foro (che è splendore di Lombardia) ed io coprivo l'Ufficio di Procuratore del Re.

Accolga, colla Curia Cremonese, il sentimento del mio amichevole riguardo e della gratitudine che vivissima serbo, ancor dopo trent'anni, dell'affettuosa benevolenza di cui Egli e la Curia mi onorarono allora.

* * *

Della statistica dei nostri lavori non farò che un rapido cenno, perchè in Cassazione essa è di assai scarsa importanza.

D'altronde, io non ho per le indagini statistiche quella decisa inclinazione che sa nascondere l'aridità delle cifre, renderle rispondenti al carattere di queste inaugurazioni e quasi gradite a chi ascolta.

Sarà forse più utile, tenuto conto della mia indole, che io m'intrattenga di argomenti di attualità, che abbiano maggiormente interessato la dottrina e la giurisprudenza.

Il lavoro civile si riassume così:

Nel novembre del 1915 rimasero a discutersi 496 ricorsi;

ne sopraggiunsero 832, fino a tutto ottobre 1916; se n'ebbero quindi, in complesso, 1328, relativi all'anno giudiziario 1915-1916.

Se ne decisero, con sentenza, 909; ne rimasero perciò pendenti 419, fra cui 46, pei quali pendono trattative di transazione.

Di essi, 184 sono già fissati a ruolo, pei mesi di novembre e dicembre; di talchè la pendenza è di 235 ricorsi, fra cui 102, che attendono la scadenza dei termini pei controricorsi.

Dei ricorsi prodotti, 1049 si riferivano a sentenze di Corte d'Appello, 252 a sentenze di Tribunale, 20 a sentenze di Pretori, 1 a quelle di Conciliatori, 6 a decisioni di Arbitri.

Il maggior contingente di lavori è stato fornito dalla Corte di Appello di Roma, con 376 sentenze; seguono Ancona, con 171, Bologna con 104, Cagliari con 100.

Le udienze, in complesso, furono 143, con una media di sei cause per udienza.

Le cause sulle quali intervenne sentenza duravano: 28 da meno di tre mesi, 584 da tre mesi a sei, 225 da sei mesi ad un anno, 38 avevano trascorso il detto periodo di tempo.

Delle sentenze, 18 furono pubblicate entre gli otto giorni dalla discussione in udienza, 119 nei quindici giorni, 177 nei venti, 324 nel mese, e soltanto 208 posteriormente.

Di fronte a questi dati non è possibile non restare ammirati dell'operosità con cui le E. V. hanno concorso a restaurare l'imperio del diritto.

* * *

La quale illuminata operosità è tanto più degna commendata in quanto ebbe a svolgersi, con sempre crescente intensità, nell'applicazione di una infinita serie di nuove disposizioni legislative, emanate dal Governo del Re, in seguito ai pieni poteri conferitigli dal Parlamento.

E ricordando le gravi difficoltà, che hanno dovuto superare le E. V., giustizia vuole che io ricordi altresì quelle che ha



dovuto vincere il Governo, nel regolare i nuovi rapporti giuridici pubblici e privati, derivanti dallo stato di guerra.

Quell'opera legislativa fu infatti, e mi è grato costatarlo, ammirevolmente saggia, anche perchè andò, man mano, e sempre opportunamente evolvendosi, a seconda delle varie e sempre nuove esigenze.

Ora occorrerebbe (mi pare ciò assolutamente indispensabile) che per la sua uniforme interpretazione, le questioni dipendenti dalla legislazione di guerra fossero tutte deferite, in ultimo grado, alla decisione di questo Collegio Supremo.

Si eviterebbe così lo sconcio d'una varia, difforme e talvolta contraddittoria giurisprudenza, che ebbe già a lamentarsi, nella interpretazione delle disposizioni legislative, emanate in seguito ai disastri tellurici avvenuti, in Calabria e Sicilia, nel 1908, e nella Campania, nelle Marche ed Abruzzi, nel decorso anno.

Si credette allora che essi non avrebbero dato luogo a conflitti giudiziari, se non nella cerchia dei luoghi colpiti, ma non fu così, poichè non pochi dibattiti, sorti da quella immane sventura, ebbero a svolgersi in quasi tutto il territorio del Regno.

Le questioni successorie, ad esempio, in cui si trattava di stabilire la premorienza di individui, che non avevano domicilio e residenza nei luoghi dove perirono, si svolsero in molti Tribunali distanti dalla Sicilia, dalla Calabria e dagli Abruzzi.

Non poche cause, anche, si trattarono, e specialmente a Milano, per determinare le conseguenze dei contratti di assicurazioni.

E, pur troppo, si ebbero sentenze difformi delle Corti di Messina e di Milano, su queste contestazioni e sulle altre di incendi causati dai suaccennati sconvolgimenti.

Ora l'inconveniente dovrebbe subito rimuoversi, poichè si sa che quistioni moltissime deriveranno dalla guerra in tutto il territorio del Regno.

Vi sono, anzitutto, i conflitti giuridici che sorsero (prima

che l'Italia diventasse Stato belligerante), pel solo fatto dello scoppiar della guerra tra altre Nazioni.

Appena essa fu dichiarata fra la Germania e l'Austria, da una parte, e la Francia, l'Inghilterra, il Belgio, la Russia e la Serbia dall'altra, le gravi difficoltà del commercio marittimo, dell'industria dei trasporti, e la speculazione, più specialmente, fecero subito aumentare i prezzi dei noli e diminuire la possibilità di adempiere i contratti stipulati prima della medesima.

Il Governo italiano provvide specialmente a garantire che dal Regno non fossero esportati oggetti, di cui, come era prevedibile, si sarebbe, a breve scadenza, sentito il bisogno. A ciò gli servirono le leggi di requisizione di quadrupedi, degli automobili, ecc.; valse inoltre un'attiva vigilanza politico-economica al confine ed all'interno, ad impedire, o almeno a limitare l'incetta e l'esportazione, che arrecassero danno al fabbisogno dello Stato e dei cittadini.

E pertanto, le questioni relative poterono e possono risolversi con le norme comuni, temperate da quel diritto di *pubblica necessità*, che è implicitamente ammesso dal Codice Civile e Commerciale.

Ma, dichiarandosi la guerra dall'Italia all'Austria, si sentì subito il bisogno d'iniziare un *jus novum*, con una serie di decreti, che provvedessero alle immanenti necessità della difesa pubblica e privata, della economia, del commercio e della giustizia.

Dal Regio Decreto 23 maggio 1915 n. 708 a tutt'oggi, si sono emanati più centinaia di provvedimenti legislativi, che riflettono ogni ramo del diritto pubblico e privato.

Molti di essi riguardano materie, la cognizione delle quali è già deferita alla competenza speciale della Cassazione Romana, ad esempio quella riflettente la tassa sui profitti straordinari di guerra, per le Società e loro amministratori.

Ma è pure interesse dello Stato medesimo e dei cittadini, pei quali è supremo beneficio la eguaglianza e uniformità di applicazione delle leggi, che la competenza speciale della Cas-

sazione Romana sia estesa alle materie contemplate dai decreti legislativi predetti, e che sarebbero ora di competenza delle Cassazioni territoriali.

Non appena fu emanato il decreto 27 maggio 1915, n. 739, si ebbe subito una idea del confusionismo al quale si può arrivare (per quanto i giudici siano dottissimi ed animati dalle migliori intenzioni), nel risolvere le questioni urgenti del momento.

Prenderò ad esempio un fatto che dimostra a quali pericoli può andarsi incontro, se non soccorre unità di direzione giuridica.

Trattasi della importantissima questione del riscaldamento degli alloggi.

È bensì vero che essa non interessa ugualmente tutta la penisola, ma è vero altresì che la regione nordica e centrale, maggiormente interessate, sono sottoposte a tre Cassazioni; Bologna a quella di Roma, il Veneto alla Corte di Firenze, il Genovesato, la Lombardia ed il Piemonte a quella di Torino.

Or dunque, vi furono dei padroni di casa, i quali, non ostante avessero stipulato che nel fitto era compreso il riscaldamento, non vollero mantenere i patti, pel rialzo del prezzo del carbone, sostenendo doversi applicare l'art. 1 del decreto 27 maggio 1915 n. 739, il quale contempla il caso che siasi resa eccessivamente onerosa la *prestazione dell'obbligazione assunta*.

Essendosi dagli inquilini chiesta la risoluzione del contratto vi furono sentenze che ritennero dovesse il maggior prezzo del carbone ripartirsi, per un terzo a carico del locatore (corrispondente al rischio prevedibile al tempo del contratto) e gli altri due terzi, una metà ciascuno, fra i due contraenti.

È lecito dubitare se tutte le magistrature dell'Alta Italia seguiranno gli stessi criteri, e se il detto decreto, e l'altro del 3 giugno 1915, n. 788, saranno interpretati uniformemente, tanto in riguardo al diritto del proprietario a non osservare il patto, quanto per ciò che riflette la proporzione, nel ripartire il maggior costo del combustibile.

E si noti che una diversa interpretazione, in riguardo alla maggiore spesa da addossarsi agl'inquilini, può produrre perturbazioni pregiudizievoli anche alla salute dei cittadini.

Ho citato l'esempio tipico di giudizi *ex aequo et bono*, che intanto riescono utili all'amministrazione della giustizia, in quanto siano sorretti da una *suprema unica* autorità, ma che, lasciati all'arbitrio di diverse minori magistrature, possono produrre un effetto opposto.

Ma dove più che mai si manifesta il bisogno di un'unica suprema interpretazione, si è appunto nelle questioni dei grandi contratti di forniture ed in quelli attinenti alla protezione procedurale, che i decreti legislativi vollero concedere ai militari in servizio. Non è giusto che un militare, che ha interessi giudiziari da tutelare, sia trattato con rigore, ed un altro con indulgenza, sol perchè il primo ha il suo domicilio in un distretto giurisdizionale, ove si diede una interpretazione restrittiva ai decreti 23 maggio 1915, n. 718 e 25 maggio n. 739, ed il secondo in un distretto, dove si adottò una interpretazione opposta.

Basta poi, dare uno sguardo alle varie pubblicazioni di questi ultimi mesi, relative ai decreti-leggi, per rilevare il gran numero di sentenze contraddicentisi fra di loro.

Ed in quanto alla procedura, notevoli, per differente interpretazione, sono alcuni provvedimenti adottati dalla Presidenza della Cassazione di Torino e dalla stessa Corte. Un decreto di quel P. Presidente, inserito nella *Giurisprudenza Torinese* del 1916, col. 406, in applicazione dell'art. 2 del decreto 17 maggio, sulla considerazione che era cessato il servizio postale coll'Impero germanico, prorogava il termine a ricorrere in Cassazione fino a tutto il 30^{mo} giorno successivo a quello in cui sarà riattivato il servizio postale fra l'Italia e la Germania.

Un altro decreto del 4 settembre 1915, emesso però, da altro magistrato, applicando, invece, l'art. 1 del R. D. 23 maggio 1915, n. 718, dichiarò non occorrere alcun provvedimento

giudiziario, acciocchè possa fruire della sospensione dei termini, chi, in realtà, versi nelle contingenze richieste dal cennato decreto luogotenenziale.

Infine, nel 1° maggio 1916, fu la stessa Cassazione che, nella causa Cassa di risparmio di Rieti contro Chioppini, credè di emettere una sentenza interlocutoria, per rinviarne la discussione, perchè una delle parti era in zona di guerra.

Le difficoltà sopraccennate riguardano, fino ad oggi, particolarmente la procedura, poichè ben pochi ricorsi sono pervenuti in Cassazione su questioni di merito decise dai Tribunali e dalle Corti; ma già si sa che esse sono importanti, come si rileva dalle sentenze or ora indicate, e da non poche annotazioni a sentenze, pubblicate in periodici di giurisprudenza.

Ben più complicate sono le quistioni che riguardano i decreti emessi, per regolare le quistioni civili e commerciali.

L'on. Bellotti, in una sua brillante conferenza, faceva presentare le difficoltà d'interpretare i decreti di guerra, per quanto in molti di essi sia vietato il ricorso all'autorità giudiziaria.

L'uniformità d'interpretazione avrebbe, quindi, il vantaggio di coordinare quelle disposizioni, che presentassero qualche contrarietà o contraddizione, ed impedirebbe che il rilievo di qualche difetto togliesse prestigio all'azione governativa che dovrà svolgersi ancora, fino a quando durerà lo stato di guerra.

Ed al finire di essa, i principi stabiliti dalla giurisprudenza potrebbero servire di norma alle modificazioni che dovranno indubbiamente apportarsi, in riguardo agli scambi, ai trasporti ed a tutte le relazioni industriali e commerciali fra i vari Stati.

* * *

Dei 1328 ricorsi si ha, che 1291 sono pendenti da meno di tre mesi, 32 da oltre tre mesi, 16 da oltre sei, 5 da oltre un anno, e 4 da oltre due anni.

Le sentenze che accolsero il ricorso furono 268, lo dichiararono inammissibile, per difetto di forme, 42, lo rigettarono 443, diedero atto della rinunzia 45. Le rimanenti 48 riguardano inte-

grazione di giudizi, regolamento di competenza, rinvio alle Cassazioni territoriali, ecc.

Perchè si tenga in giusta considerazione il grave lavoro della Corte, è opportuno osservare che non rare volte gli stessi ricorsi che si dichiararono inammissibili formarono obbietto di non breve discussione, specialmente quando la ragione d'inammissibilità traeva il suo fondamento dall'esame del merito.

E non ostante l'imponenza del lavoro, esso si è esaurito colla massima diligenza.

E per vero, furono sempre minute e particolareggiate le relazioni fatte dai commissari; ampie ed esaurienti le discussioni.

Occorse però più volte, ad evitare divagazioni, che il Presidente determinasse le quistioni da trattare, eliminando le superflue, e ne stabilisse l'ordine, così nella discussione di udienza, che in Camera di Consiglio, facendo (quando lo reputava, ed era, infatti, opportuno) anche astrazione dal sistema serbato nel ricorso, ed attenendosi ad uno svolgimento, che apparisse più razionale, onde la discussione e la votazione procedessero ordinatamente, e si tenessero tutti presenti i motivi dedotti e le ragioni del controricorrente.

Ciò sempre più dimostra quale studio paziente abbia Egli portato sugli atti delle cause, sui mezzi del ricorso e sulle memorie dei contendenti.

E qui mi si consenta di rilevare che alla Cassazione Romana non sono devolute soltanto le cause civili di ordinaria competenza, che si trattano pure nelle altre Cassazioni territoriali, nei limiti della propria giurisdizione, ma anche quelle, e non sono poche, di competenza speciale. Essa è pertanto chiamata, quasi ogni giorno, ad occuparsi di affari assai delicati e difficili, e nei quali sono in contesa cospicui interessi.

A decidere quelle cause, non bastano talvolta i principi generali di diritto ed il corredo, più o meno vasto, di scienza giuridica, ma occorrono altresì larghissimi studi affini in materia economica, finanziaria, amministrativa e varietà di coltura e di cognizione tecniche.

E, naturalmente, assai importante è stato pure il lavoro del P. M.

Che poi anch'esso sia stato coscienzioso e minuto, risulta dal fatto che delle 753 requisitorie, 679 vennero seguite completamente dalla Corte; per molte altre, vi fu solo parziale difformità di giudizio.

Ottimi risultati ebbe pure in Cassazione l'opera diligente ed illuminata della R^a Avvocatura Erariale. Dei 100 ricorsi che produsse, ben 72 vennero accolti. Nelle altre 62 cause, in cui intervenne come resistente, 58 ebbero risultato favorevole.

L'esiguo numero dei ricorsi prodotti a questa Cassazione, sola competente in materia di imposte e tasse, dimostra come gli stessi splendidi risultati abbia l'Avvocatura Erariale ottenuti innanzi ai magistrati di merito.

Me ne compiaccio vivamente coll'illustre capo del nobile istituto, cui è affidata la difesa dello Stato in affari così rilevanti, per la tutela del pubblico erario.

* * *

Per determinare con esattezza il numero dei ricorsi che si discutono nelle Cassazioni del Regno e la proporzione con la quale la nostra figura nella statistica generale, ho voluto consultare quella dell'ultimo quinquennio.

In detto periodo i ricorsi portati nelle 5 Corti di Cassazione presentano una media di 3218, con una percentuale di 9 ricorsi per ogni 100 mila abitanti.

In quella di Roma, la media dei ricorsi, così di ordinaria che di speciale competenza, è di 958; quelli riflettenti questioni di competenza, conflitti, materie speciali, e quelli che debbono decidersi a sezioni unite, rappresentano una media di 470 all'anno.

Di tal che, i ricorsi di competenza ordinaria ascendono, in media, a 488 all'anno, con una percentuale di 7 ricorsi ogni 100 mila abitanti.

Torino presenta una media, quasi doppia, di 881 ricorsi, colla stessa percentuale di 7,2 in riguardo alla popolazione.

Napoli, la media di 760 ricorsi, colla massima percentuale di 11,2.

Palermo 331 colla proporzione di 8,3 ricorsi, in riguardo alla popolazione.

Firenze 243, colla minima percentuale di 4,2 ricorsi per ogni 100 mila abitanti.

Innanzi alla Cassazione francese, nel triennio 1909-1911 vennero presentati in media 1290 ricorsi all'anno, e quindi, circa tre per ogni 100 mila abitanti, un terzo circa di quanto risulta per l'Italia, sia in rapporto al numero dei ricorsi che alla litigiosità.

Di siffatta constatazione non si può non esser dolenti, poichè pone in rilievo come il fenomeno della lite imperversi tuttora in Italia, ove del rimedio straordinario, qual'è il ricorso in Cassazione, si abusa in modo davvero straordinario.

* * *

I ricorsi prodotti furono esauriti nel modo seguente:

Per 111 si decise sulla competenza, per 177 vi fu cassazione totale di sentenza, per 71 cassazione parziale, per 429 vi fu rigetto, per 45 dichiarazione di rinunzia, per 42 dichiarazione d'inammissibilità.

Io non mi diffonderò in lodi sulla bontà dei Vostri pronunziati; dirò solo, poichè è dovere costatarlo, che nel dettare le vostre sentenze, traete norma dell'antica sapienza, fecondata dai principi della più sana filosofia.

Il quale metodo di congiungere insieme le indagini storiche alle nuove concezioni giuridiche, è certamente della maggiore utilità, poichè se nell'applicare le leggi si pensi di seguire soltanto i precetti filosofici, sdegnando di riportare le istituzioni nuove a quelle dei tempi che furono, si trasvola in un mondo ideale, non si segue la successiva gradazione dei principi, e spesso si sostituisce, pur senza volerlo, il proprio pen-

siero a quello del legislatore. E, per contrario, ove il magistrato si attenga esclusivamente agli insegnamenti degli antichi, senza portarvi sopra i principi che ha attinti dal progresso e dalla civiltà, egli diventa un freddo ed inerte casista, che guarda, con disprezzo, alle nuove idee e ad ogni rinnovellarsi di cose, chiudendosi, *laudator temporis acti*, nell'angustia di vecchie formule e di vieti apoftegmi di scuola.

E non solo diventa un freddo casista, ma falsa addirittura e travia la giurisprudenza.

Questa, secondo il Filangeri, il Nicolini ed altri sommi, non può fiorire, se si scompagna dalla filosofia e non è rischiarata dalla storia e dalla erudizione.

Il magistrato, che non sia ricco di queste cognizioni, non può sperare di sollevare alto il suo pensiero alla esatta interpretazione delle leggi, piegare l'opportunismo dei tempi verso i sentieri del giusto e del vero; nè può, con mente aperta e sicura, sceverare e rimuovere dai giudizi il troppo ed il vano.

È in virtù di quelle cognizioni, che si abbraccia tutta intera la successione molteplice delle leggi, degli avvenimenti e delle fasi della vita civile.

Sono poi lieto di rilevare altresì che i vostri insegnamenti, nella risoluzione di casi non previsti da precise disposizioni, si sono sempre ispirati alla utilità ed al benessere sociale, come suggerivano i principi generali del diritto, guidati da giustizia ed equità, non mai sostituendo il pensiero del giudicante a quello del legislatore. La novità, o la evoluzione degli istituti giuridici che dà luogo a sempre nuove difficoltà d'interpretazione, non possono mai attribuire al magistrato il diritto di creare norme legislative, e di dare al proprio ideale il valore di un diritto positivo.

Potrà egli, bensì, adattare le leggi alle nuove contingenze, come esigono le sopraggiunte necessità, i novelli bisogni, adattare, insomma, il diritto alla vita, ma sempre applicando la legge ed indagandone lo spirito, ond'essa regoli quei rapporti civili che prima non esistevano e che non erano stati previsti.

Il magistrato, per tal guisa, nell'adempiere alla sua missione, spiana ancora al legislatore la via, e gli dà il modo di meglio orientarsi e di dettare norme più ampie, più complete e più precise, che siano di facile applicazione e valgano a troncare le dispute.

Se si portasse un attento esame su tutta la moderna legislazione sociale, si troverebbe appunto che essa, più che dalla dottrina, ha attinti i suoi concetti direttivi dalla elaborazione della giurisprudenza e dagli insegnamenti delle Corti regolatrici.

Ed è provvidenziale che così sia, poichè se è vero che il dritto non è che la ragione, lo spirito dell'umanità, che si perfeziona coll'evolversi dell'intelletto, nessuno più del magistrato, che è in continuo contatto colla evoluzione dello spirito e con lo svolgimento delle relazioni e vicissitudini sociali, può comprenderne la inclinazione ed avvalersi della sua dottrina ed esperienza, per applicare le leggi alle evenienze sociali ed additare le norme da seguire al futuro legislatore.

Voi sapete riunire, per la retta amministrazione della giustizia, l'autorità storica alla filosofica, e perciò le vostre sentenze sono di sicuro insegnamento alla magistratura italiana, ne elevano maggiormente il prestigio, e la rendono sempre più degna della grandezza della sua missione, della santità del suo ministero.

* * *

Ed in riguardo, appunto, alla evoluzione del pensiero giuridico, m'intratterò ora d'una questione di attualità, sulla quale richiamano la mia attenzione un disegno di legge di iniziativa parlamentare, alcune sentenze e gli studi presentati alla Commissione di statistica e legislazione da quel valoroso giurista che è l'on. Perla, vanto e decoro del Consiglio di Stato e della cara mia terra Campana.

Dà qualche tempo in qua, si va manifestando una decisa tendenza a modificare le disposizioni degli art. 10 del Cod. Ci-

vile sulla interpretazione delle leggi e 941 del Cod. di proc., riguardanti l'esecuzione delle sentenze straniere. Molto, infatti, si è detto e scritto, per sostenere che essa debba accordarsi solo nel caso che nel paese in cui la sentenza fu pronunciata si usi uguale trattamento ai nostri concittadini.

La quistione è così delicata, che merita la maggiore ponderazione, onde non si dia un passo che riesca pregiudizievole agli interessi italiani e menomi il prestigio delle nostre leggi.

Ritengono alcuni che, coll'attuale sistema, i cittadini italiani siano esposti ad arbitri e soprusi, e ne adducono esempi, tra cui quello di condanne da essi riportate all'estero, senza che neppure fossero stati citati in giudizio, e, secondo loro, quando vi fosse reciprocità di trattamento, stipulato con apposite convenzioni, ciò non avverrebbe.

E, sulla base della reciprocità di trattamento fra l'Italia e le altre nazioni, fu presentato un progetto allo studio della Commissione di statistica.

Esso però non ebbe favorevole accoglienza, e ciò fu giusto, poichè se era vero l'inconveniente che lamentavano i compilatori del progetto, neppure poteva dubitarsi, come ebbi a rilevare nella Commissione di statistica, della inefficacia del rimedio da essi proposto.

E, per vero, se allo stato attuale della nostra legislazione il danno deriva dal fatto che il giudice deve limitare il suo compito alla sola indagine: se la sentenza contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico, o al dritto pubblico interno del Regno, il rimedio dovrebbe evidentemente essere quello di dar facoltà al magistrato di estendere l'esame al merito, intorno alla giustizia del giudicato ed all'osservanza delle forme, non di ricorrere all'espedito della reciprocità.

E ciò senza contare che il principio della reciprocità si ispira al senso di opportunismo, non a quello di giustizia, e talvolta potrebbe, nelle vicende delle trattative internazionali, esser causa di gravi imbarazzi.

Il sentimento di giustizia è assoluto ed universale; non

può, quindi, prendere a guida il criterio della relatività e sottoporsi a concetti di utilitarismo.

L'Italia, che nella scienza del diritto ha così gloriose tradizioni, non dovrebbe mai stabilire come norma legislativa, che, nel territorio del Regno, allo straniero è bensì resa giustizia, ma a patto che nel suo paese la si renda ugualmente agli italiani.

D'altra parte, non è facile comprendere, come, in virtù del patto di reciprocità, si possano impedire le ingiustizie, che furono commesse, e che seguiranno a commettersi a danno dei nostri connazionali all'estero.

A tale proposito è opportuno ricordare che alcune delle sentenze, che in Senato furono più specialmente segnalate dall'on. Rolandi Ricci, come ingiuste, erano state emanate in Francia, in un paese cioè, che è fra i più civili del mondo, e col quale abbiamo antichissime convenzioni di reciprocanza, che rimontano al 24 marzo 1771, stipulate col Regno di Sardegna, e confermate colla dichiarazione intervenuta nell'11 settembre 1861, quando non era ancora andato in vigore il vigente Codice Civile Italiano.

Un altro rilievo proverà sempre più che la parità di trattamento non garantisce nulla, anche nel caso di evidente buona fede della Nazione che contraesse con noi.

S'immagini il caso di un paese che accordi bensì la esecuzione ai giudicati, ma che questa sia subordinata colà a così gravi difficoltà processuali, da divenire, in pratica, quasi inattuabile.

La conseguenza sarebbe: che i cittadini di quella Nazione potrebbero eseguire in Italia, senza difficoltà, le loro sentenze, e la reciprocanza per gli italiani, di fronte a loro, si risolverebbe nel tormentoso esercizio di un problematico diritto.

Nè vale il dire che, a tutelare i nostri interessi, non concederemmo la reciprocità a paesi poco progrediti, che non avessero una legislazione analoga alla nostra.

Ciò, se anche potesse avvenire in pratica (e ne dubito assai) sarebbe sempre fomite di risentimenti diplomatici e di difficoltà internazionali, non essendo nessuno, per quanto di civiltà primitiva, disposto a riconoscere la sua inferiorità e tollerare, con rassegnazione, un rifiuto.

La conseguenza è, dunque, evidentemente questa: che se i trattati internazionali non valgono a tutelare i nostri cittadini dalle eventuali iniquità di sentenze estere, ed una riforma si rende, perciò, indispensabile, questa riforma deve assicurarci, non garanzie, che, in pratica, sono insufficienti, ma riservarci la facoltà di esaminare, in sede di deliberazione, se i giudicati delle autorità straniere siano giusti nel merito, e se nel giudizio siano state osservate le norme che tutelano il dritto delle parti ed impediscono le sorprese e gli abusi. E quando queste garanzie si saranno avute, se, da un lato, rinunzieremo al vanto di avere una legge, che è fra le più liberali di Europa, dall'altro, avremo fatta cosa pratica e vantaggiosa, ed avremo tutelati i nostri concittadini da quelle sopraffazioni, che spesso si sono lamentate in Parlamento e non di rado si denunciano (senza che vi sia rimedio) ai Tribunali del nostro paese.

Prevalerebbe, allora, non il criterio commerciale della corrispettività, non quello esoso del *do ut des*, ma l'altro più alto della tutela dei nostri connazionali in territorio straniero.

E nessuno potrebbe trovarvi a ridire, perchè il rispetto ai giudicati stranieri non deve esagerarsi al punto da dare loro esecuzione, anche se offendano i principi elementari di giustizia, o siano addirittura iniqui.

Nessuna ragione vi sarebbe per non seguire il sistema che tengono, al riguardo, molti altri Stati, i quali si riserbano il dritto di sindacato sui giudicati esteri, nei casi più gravi di offesa alla giustizia.

Dagli studi fatti dal lodato on. Perla risulta che la legge tedesca fa speciale riserva di verificare nelle sentenze contro sudditi tedeschi, se siasi tenuto conto delle norme vigenti

in Germania, nei rapporti di matrimonio e di filiazione, ed in generale, se le sentenze straniere siano contrarie ai buoni costumi, od in opposizione ai fini di qualche legge tedesca. Nel Portogallo non sono ammesse sentenze straniere, quando siano contrarie ai principi del diritto civile portoghese. Nella Gran Bretagna e negli Stati del Nord-America, pur riconoscendosi nelle sentenze straniere una presunzione di diritto, a favore di chi le invoca, è consentito di impedirne il riconoscimento e l'esecuzione, non solo quando risulti che siano state rese da un giudice incompetente, ma anche quando si provi che siano state ottenute per frode, o che siano state fondate sopra un manifesto errore, o siano manifestamente viziate da illegittimità evidente.

L'esaminare, caso per caso, se le sentenze delle quali si chiede l'esecutorietà ledano o no i diritti dei sudditi italiani, più che una facoltà, è, secondo me, un dovere, poichè, lo ripeterò, la giustizia, essendo di carattere universale, non può essere offesa da nessun giudice, in nessun luogo ed a danno di nessuno.

Sarà quistione di vedere se il magistrato italiano debba esaminare il giudicato straniero, in tutta la sua interezza ed apprezzarlo intrinsecamente nel merito, o soltanto arrestarsi a giudicare se esso, *prima facie*, si appalesi ingiusto, ma nessuno potrà negare che il nostro legislatore abbia il diritto e il dovere di proteggere dalle soverchierie i cittadini italiani.

Occorre però, che su tal punto non si esageri, col pretendere che i giudicati stranieri siano quasisottoposti, nel Regno, ad un secondo esame di merito o di forma, essendo di evidenza intuitiva che gli stranieri mal volentieri s'indurrebbero a trattare con noi, quando sapessero di correre l'alea di un secondo giudizio, in Italia, dopo quello avvenuto nel loro territorio, per convenzioni ivi concluse.

La pretesa di troppo proteggere i nostri connazionali da ingiustizie di sentenze straniere, (delle quali s'è sempre, per altro, assai vagamente parlato), potrebbe menare a conse-

guenze diametralmente opposte allo scopo, e suscitare gravissime difficoltà nei loro rapporti internazionali.

Forse non sarà facile trovare una formola, che non sia elastica, e che, col tutelare il cittadino, riesca a contenere il magistrato in giusti limiti, sì che egli non addivenga addirittura giudice di appello, o di revocazione, ma la difficoltà può ben essere superata da un diligente studio, scevro di preconcetti ed inteso ad assicurare la giustizia ed evitare gli eccessi.

Una Commissione, delegata da quella di statistica e legislazione, della quale ebbi l'onore di far parte, proponeva la formola, che si negasse la esecutorietà alle sentenze straniere, che risultassero contrarie alle leggi dello Stato e che peccassero di manifesta ingiustizia.

Quello che, intanto, importa rilevare è che la Commissione di statistica respinse, per le suaccennate considerazioni, il concetto della reciprocità, come fondamento della modificazione che s'intendeva di apportare al Codice ed alla Procedura civile.

Ora, un altro progetto, informato a nuovi criteri direttivi, quelli che furono tracciati dalla stessa Commissione, fu presentato in Senato, con una splendida relazione dell'onorevole Garofalo.

Ramo Penale.

Tenuti presenti i dati statistici, 1911-1913, si ha che alla nostra Cassazione Unica penale, pervengono in media, ogni anno, 8003 ricorsi, compresi in essi 255 presentati nell'interesse della legge e quelli riguardanti conflitti, remissioni di cause, revisioni, ecc.

Nell'anno 1915-1916, se ne presentarono 7718, che insieme ai 2857, che già pendavano, formarono il complesso di 10.575 ricorsi.

Se ne decisero 8279, di cui 2989 dalla I Sezione, 5290 dalla II.

Facendo un confronto cogli *arrêt-rendu* dalla Cassazione di Francia, che sono in media 5606, si ha che in Italia si presentano 3297 ricorsi in più.

La Corte risolvette inoltre 149 conflitti; accolse 5 domande di remissione di cause, ne respinse 23, ed accolse 8 ricorsi presentati dal mio ufficio nell'interesse della legge.

Passerò ora ad una breve rassegna.

E per sempre più dimostrare la grave difficoltà d'interpretazione che presentano le disposizioni emanate per lo stato di guerra e l'assoluta necessità che siano, anche in materia civile, coordinate con unico concetto direttivo ed applicate in ultimo grado da un solo Collegio Supremo, trovo opportuno segnalare la grande importanza che hanno assunte alcune questioni che si agitarono intorno alla competenza della Cassazione e del Tribunale supremo di guerra e marina.

La giurisprudenza, a tale riguardo, ha avuto delle oscillazioni, poichè due recenti sentenze delle Sezioni Unite del 30 giugno e del 15 luglio ultimi, ebbero a rettificare una massima adottata dalle stesse Sezioni nell'aprile precedente, intorno all'ammissibilità di ricorsi, per motivi di nullità, innanzi al Supremo Tribunale di guerra, contro sentenze pronunziate da Tribunali militari.

Occorre premettere alcuni chiarimenti.

Prima del decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1720, era massima pacifica che non fosse ammesso il ricorso, per nullità, al Tribunale Supremo, contro le sentenze dei Tribunali militari di guerra, ritenendosi applicabile il divieto espressamente sanzionato nell'art. 602 del Cod. pen. militare marittimo, pur non essendoci in quello dell'esercito un'esplicita disposizione.

Tale interpretazione si fondava anche sull'art. 556 del detto Codice per l'esercito, che prescrive la immediata esecuzione delle sentenze dei Tribunali di guerra, eccetto il caso di sospensione, in seguito a domanda di grazia sovrana.

Intervenne il decreto luogotenenziale 1729 del 9 dicembre, il quale, considerando, che la gravità dei reati riflettenti le forniture militari e l'introduzione dell'istituto della parte civile, avanti i Tribunali militari, rendesse necessario ammet-

tere il ricorso per nullità, dispose che nei procedimenti per reati devoluti alla giurisdizione militare, per ciò solo che erano stati commessi in tempo di guerra, potesse essere proposto ricorso per nullità, contro le sentenze dei Tribunali dell'esercito e dell'armata, innanzi al Tribunale Supremo di guerra e marina.

La sentenza del 29 aprile 1916 interpretò tale disposizione nel senso che il ricorso per nullità al detto Tribunale fosse ammissibile contro tutte le sentenze, per qualunque reato, e pertanto, dichiarò inammissibile il ricorso in Corte di Cassazione.

Invece, le due successive sentenze del giugno e del luglio hanno ritenuto che se l'ammissibilità dei ricorsi al Tribunale Supremo non può limitarsi alle sole sentenze in materia di frodi alle forniture militari (come parrebbe risultare dai considerando del decreto, poichè tali considerazioni pongono in rilievo i motivi principali, non esclusivi della disposizione), tale ammissibilità non può però estendersi a tutte le sentenze, ma limitarsi a quelle soltanto, per reati devoluti alla giurisdizione militare, unicamente perchè commessi in tempo di guerra, giusta il disposto degli art. 545 e 547 del Cod. pen. per l'esercito.

Quindi, deve escludersi l'ammissibilità di tali ricorsi, qualora si tratti di reati devoluti alla giurisdizione militare, anche se commessi in tempo di pace; o di reati devoluti alla stessa giurisdizione militare, in virtù di bandi militari emanati ai sensi dell'art. 251 del Codice penale per l'esercito.

La massima da formularsi, in seguito a queste ultime sentenze, è dunque la seguente:

Contro le sentenze dei Tribunali di guerra non è ammesso ricorso per nullità al Tribunale Supremo di guerra e marina, eccetto che si tratti:

- a) di reati riflettenti le forniture militari;
- b) di reati che, per essere stati commessi in tempo di guerra, sono devoluti alla giurisdizione militare per effetto degli art. 545, 546 e 547 del Cod. pen. per l'esercito.

Essendosi queste quistioni sollevate innanzi allo stesso Collegio Supremo, potettero subito avere una definitiva soluzione.

Se si fossero agitate innanzi a più Corti di Cassazione, penderebbero, come è facile supporre, tuttora indecise, ed il Tribunale Supremo di guerra e le Cassazioni regionali non avrebbero una norma sicura per uniformarvisi.

Non può avvenir diversamente in materia civile. Dovendosi applicare disposizioni assolutamente nuove, emanate affrettatamente, per provvedere ad urgenti necessità, la loro interpretazione non può non essere, assai spesso, dubbiosa e perplessa, finchè non sarà illuminata e disciplinata dalla sapienza di una unica Corte regolatrice.

* * *

Altra importantissima massima fu pure affermata il 31 luglio scorso dalle Sezioni Unite, nel risolvere un conflitto sorto tra l'autorità giudiziaria ordinaria e la militare.

Il Ministro della guerra aveva invitati i vari presidi a fare incette di coperte, per provvedere ai bisogni dell'esercito mobilitato, quando una Ditta ne offrì la fornitura, nel termine stabilito per l'incetta.

La proposta fu accettata ed il contratto eseguito, ma si scoprì che le coperte erano di qualità scadente.

Vennero sottoposti a giudizio e condannati dal Tribunale territoriale militare due ufficiali ed i componenti la Ditta.

Il Tribunale Supremo di guerra e marina annullò la sentenza, sia perchè la fornitura era anteriore al decreto luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1550, che stabilì espressamente la competenza militare, sia perchè mancava un vero e proprio contratto stipulato, in conformità alle norme di contabilità generale dello Stato.

Rinviati gli atti all'autorità ordinaria, il Giudice istruttore si dichiarò anch'esso competente.

Sorse quindi il conflitto. Le Sezioni Unite, risolvendolo, ritennero la competenza militare.

La massima adottata fu la seguente:

Perchè, in tempo di guerra, sia soggetto alla giurisdizione militare, per alcuni dei reati previsti dal Codice penale per l'esercito, chiunque sia tenuto a somministrazioni in vantaggio dell'esercito, non occorre che fra costui e l'Amministrazione sia interceduto un regolare contratto di somministrazioni o di appalto, stipulato secondo le norme di legge, ma basta che, in qualsivoglia modo, egli siasi obbligato a somministrazioni in vantaggio dell'esercito.

Lo stesso concetto fu confermato, pure dalle Sezioni Unite, il 9 ottobre ultimo, nella causa Luciani.

Esse ritennero che il subfornitore di calzature, il quale conosca che esse siano destinate ai bisogni dell'esercito, deve rispondere di frode ai sensi degli art. 188 e 189 del Codice penale per l'esercito, qualunque sia il momento in cui fu stipulato il contratto fra il fornitore e l'Amministrazione militare, e quindi, anche nel caso in cui l'appalto sia stato stipulato prima del decreto luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1150.

Il mio ufficio, colla requisitoria, accolta dalle Sezioni Unite, considerò che quel decreto ha valore soltanto interpretativo dell'art. 545 del Cod. pen. per l'esercito, non innovativo.

E, conseguentemente, la Corte annullò la sentenza del Supremo Tribunale di guerra e marina.

* * *

Argomento del più vivo interesse hanno anche fornito le discussioni circa ai reati contro l'onore, e più specialmente alle diffamazioni commesse per mezzo della stampa.

Non mai, come in questi ultimi anni, la dottrina e la giurisprudenza delle magistrature inferiori sono, infatti, state più vacillanti intorno alla ricerca del dolo e, quindi, dell'*animus iniuriandi*.

A seguire una certa scuola, questo dolo specifico non vi sarebbe mai (in considerazione del diritto che ha la stampa, di esercitare liberamente la censura su tutti gli atti della

vita pubblica) o per la notorietà del fatto divulgato, o tenuto conto dell'*animus narrandi*, o a causa delle informazioni assunte, per quanto esse possano essere state fallaci, (e che dovrebbero costituire a favore del pubblicista, dimostrazione, o almeno presunzione di buona fede) o finalmente in contemplazione del periodo di tempo in cui quelle diffamazioni avvengono, come, per esempio, il periodo elettorale, nel quale non dovrebbe esservi per la stampa alcun freno ed alcun limite.

E come se tutto ciò non bastasse, ad annientare l'imputabilità, in tema di libello famoso, s'è anche ventilato, negli ultimi tempi, una nuova teorica, intitolata della santità o collettività del fine, teorica questa, che pur adornandosi delle tronfie frasi di dovere sociale compiuto e di nobiltà di scopo da raggiungere, si risolve nella massima iniqua che il fine giustifica i mezzi.

Ora, questi concetti sono diametralmente opposti a quelli costantemente adottati, per un lungo corso di anni, dal Collegio Supremo.

Ricorderò le seguenti massime, alcune delle quali assai recenti:

a) Se è giusto che la stampa abbia piena libertà di critica, in quanto concerne il pubblico interesse, nel caso però che le imputazioni risultino false e denigrino le persone, è pur giusto che si punisca l'offesa all'onore e alla reputazione dei cittadini (causa Guglierini, 30 ottobre 1913).

b) Il fine ideologico e politico che abbia potuto spingere alcuno ad attribuire ad altri un fatto diffamatorio, non vale ad escludere il dolo del reato (causa Basile, 10 settembre 1913).

c) L'onestà, o sia pure la nobiltà del fine ultimo del diffamatore, cioè lo scopo ultimo al quale possa mirare, non lo discrimina, ove, in realtà, abbia voluto offendere o denigrare (causa Orano, 4 aprile 1906).

d) In tema di diffamazione, data la volontà di offendere o denigrare, il reato sussiste, anche se lo scopo ultimo del diffamatore sia nobile e civile (causa Guerrieri 24 maggio 1905).

In mezzo a così stridente difformità tra il pensiero della Corte Suprema e siffatte nuove teorie, non è fuor d'opera pronunziare una parola serena che ristabilisca le cose nello stato giuridico e bandisca le esagerazioni.

La libertà di censura è certo una funzione essenziale della stampa negli Stati retti a forma rappresentativa.

Sentinella vigile delle pubbliche libertà, essa ne è presidio e garanzia. Ma per salvaguardare i dritti di tutti, la stampa non può manomettere quelli dei singoli cittadini e divenire, a loro danno, strumento di insinuazioni e di calunnie, nemmeno nella gara dei partiti che si disputano la conquista dei pubblici poteri.

Il sindacato della stampa, in tempi liberi, non può concepirsi se non con quella temperanza e misura che sono le doti più pregevoli dei giornalisti onesti, che, assertori di giustizia sociale, combattono le battaglie giornalistiche per le più alte idealità.

L'esercizio di quel diritto non deve e non può, dunque, degenerare in licenza e sopraffazione.

« Se il giornalismo, scriveva il d'Azeglio, vuole essere una potenza accettata, conviene che si faccia interprete del diritto e del retto senso universale, conviene che rappresenti l'opinione pubblica, quando è giusta e ragionevole, e sappia anche ricondurla sul buon cammino, quando si svia. Ma se, invece, il giornalismo sarà un monopolio di pochi... se questa consorzeria, valendosi del talento e della pratica nello scrivere... ed abusando della timidità degli uni, della vanità ed ambizione degli altri, vorrà costituirsi quasi tribunale, o potenza, e farsi arbitra della società; se la gente si avvedrà che questo arbitrato non ha altro scopo che di speculare a pro dei membri di detta consorzeria, allora gli uomini malediranno la stampa, come tutte le altre tirannie; ne spezzeranno il giogo, e non vorranno patire di vedersi in balia dei condottieri della penna, come non vollero, alla fine, patire d'essere a discrezione dei condottieri della lancia ».

E noi modestamente diciamo, che se il pubblicista ha il diritto di critica, ogni cittadino ha quello di non veder menomata la sua rispettabilità, il suo decoro, la sua dignità.

E con ciò sappiamo bene di non disconoscere l'alta missione della stampa, poichè, per quanto la si voglia libera e sciolta da vincoli e riguardi, onde il paese sia esattamente informato di tutto ciò che ha un pubblico interesse e riflette la cosa pubblica (specialmente quando ha da scegliere i suoi amministratori e rappresentanti politici) in omaggio a quello stesso principio di libertà, non si deve alla stampa permettere che possa impunemente avvilitare, contristare ed affliggere gli onesti.

E mi pare che quando non si largheggiasse colle benevole interpretazioni, (le quali sono poi anche contrarie alla parola ed allo spirito della legge) si gioverebbe infinitamente alla stampa, liberandola dal pericoloso contatto di quei gazzettieri arrabbiati e lividi, ai quali pare di non potersi altrimenti affermare e salire nella pubblica estimazione, se non terrorizzando gli avversari, e lanciando ogni giorno una nuova accusa contro di essi.

Quei propalatori di sempre novelli, rinascenti scandali, sapendo a quale sbaraglio si esporrebbero, infamando il prossimo, senza avere la prova di ciò che stampano, ci penserebbero assai bene a formulare accuse, che non avessero solido fondamento di verità.

Quando non si è molto arrendevoli a lasciar passare le ipocrite scuse di buona fede, che sono l'ancora di salvezza dei libellisti, essi, fatti avvertiti del pericolo, o non darebbero sfogo al livore da cui sono riasi, o non si affiderebbero agli anonimi, alle false apparenze, o alle delazioni maligne di chi ha una vendetta da compiere, o una animosità da sfogare.

Se la diffamazione arreca una offesa certa all'onore, certa dev'essere la colpa di chi ne è fatto bersaglio, certa la prova che deve fornire l'accusatore, per quanto egli proclami di agire nell'interesse del pubblico bene.

Chi vuole elevarsi a vindice della pubblica moralità ed annientare una reputazione, abbia pronta e sicura la prova del suo assunto, e non speri nelle scuse di buona fede, coll'addurre a sua discolpa d'essersi ingannato, per verosimiglianza di fatti da lui malamente appresi e che gli parevano veri.

Noi riconosciamo nella stampa la facoltà di denunziare alla pubblica riprovazione i mancamenti, le colpe, i delitti di coloro che offendono la ragion di Stato, gl'interessi cittadini, la tranquillità e la sicurezza pubblica, il buon nome del paese, il suo stato economico; e possiamo financo consentire che questa prerogativa della stampa sia parallela a quella della pubblica potestà e corrisponda ad un dovere civile.

Ma quel pubblicista che non creda di rivolgersi alla potestà pubblica, per la tutela dei dritti sociali, e vuol quella prerogativa esercitare da sè, non può, per essa, sovrapporsi, od annullare il dritto individuale del cittadino a mantenere intatta la propria reputazione.

E, pertanto, siamo convinti che l'esercizio di una facoltà così estesa debba trovare il suo correttivo nell'obbligo di provare l'accusa, così come dovrebbe provarsi in giudizio la colpevolezza di chi è denunziato, con prove esaurienti e non già con presunzioni vaghe, e più o meno inafferrabili.

Addurre la buona fede, a base di presunzioni, è come nascondere il dolo, colla maschera dell'interesse sociale.

E riteniamo altresì, che neppure dovrebbe valere a giustificare il diffamatore la circostanza che non gli sia stata concessa la facoltà della prova.

Se questa lontana presunzione di possibile responsabilità non può bastare in giudizio a fare condannare un incolpato, che neghi la facoltà di provare, perchè dovrebbe valere a giustificare chi lo diffama?

Le sentenze assolutorie che talvolta sono state pronunziate, in base a siffatta presunzione, rappresentano una anomalia giuridica.

Se vi è un dissidio tra il sentimento pubblico ed il Codice,

nessun magistrato deve permettersi di troncarlo. Il dissidio, ove esista, osservava opportunamente un giornale cittadino, fra la norma legislativa, che dà facoltà di negare la prova, e la coscienza che la invoca, deve rimuoverlo l'opera del legislatore, con provvedimenti che siano in armonia con la pubblica opinione.

Ma non è ammissibile, nè lecito che, per conciliare il sentimento pubblico con la legge, i Tribunali compiano uno sforzo e diano efficacia di prova ad inconcludenti, imponderabili parvenze ed a cavillosi sofistici apprezzamenti?

Non intendiamo già di applicare questi criteri alla divulgazione di quelle notizie che si danno a titolo di cronaca giornaliera, poichè sappiamo che il pubblicista è obbligato a raccoglierte così come si diffondono, e non può controllarne l'esattezza, o attendere che su di esse intervenga un giudizio, pria di inserirle nel giornale.

Quando non segnala quei fatti, per risentimenti personali; non discende a pettegolezzi; non dà in pascolo alla morbosa curiosità delle plebi i segreti di famiglia, ma espone gli avvenimenti, così come si manifestano, colla vera impronta del momento, non fa che adempiere ad un dovere verso il giornale ed il pubblico.

D'altra parte, si sa che alle cronache quotidiane non è prudente prestar pieno credito, poichè della loro esattezza e veridicità di contenuto, il giornalista non può avere elementi sicuri, fondandosi esse sulle impressioni dell'attimo fuggente e sulle informazioni vaghe e superficiali che giungono dalle prime voci.

Si sa, quindi, che la gente sana non poggia su di esse alcun giudizio intorno alle persone che ne sono l'oggetto, e che soltanto pei malevoli le notizie di cronaca costituiscono un vangelo, per offendere e screditare il prossimo. Ma la dolorosa condizione di coloro che sono presi di mira da siffatta categoria di tristi, non può costituire una ragione bastevole ad impedire che la cronaca quotidiana giunga a notizia del pubblico, e

per tenere responsabile il cronista onesto e di buona fede di aver dato corso alle voci del momento.

Noi parliamo di tutti coloro, d'ogni risma e qualità, che vogliono farla da guidatori della pubblica opinione, e che si sostituiscono, novelli censori, alla pubblica autorità, che mirano ad acquistare importanza e notorietà, per uscire dalla folla e salire in alto, accrescere, se professionisti, la loro clientela; progredire rapidamente nella carriera, se impiegati, o che, a scopo commerciale, solleticano le basse passioni dei ricercatori di scandali, per dare più ampia diffusione al giornale; che creano o demoliscono le reputazioni, maneggiano, con arte diabolica, la lode ed il biasimo, per asservire i vanitosi, intimorire i timidi e disporre, a loro vantaggio, di tutti coloro a cui piace il quieto vivere e starsene, in disparte, a trascorrere la placida esistenza, senza infamia e senza lode.

Costoro poi, sono tanto più pericolosi, in quanto che, lanciata che abbiano un'ingiusta accusa, o per vanità offesa, o per livore partigiano, o per ambizione delusa, non hanno più alcun interesse a ritrattarla, mancando nel Codice una disposizione che attenui la pena in pro del diffamatore che si ritratti.

È per questa ragione che le ritrattazioni sono assai poche, in confronto al numero rilevante delle diffamazioni che figurano nelle statistiche.

Mi par, quindi, assai utile la disposizione contenuta nel progetto di legge dell'on. Orlando, sulla istituzione delle Corti di Onore, che diminuisce di due terzi la pena e sostituisce la reclusione alla detenzione, se il colpevole, prima d'ogni provvedimento giudiziale, smentisca il fatto attribuito all'offeso, in modo corrispondente a quello usato nel propalarlo. Il quale incoraggiamento a disdirsi sarebbe tanto più efficace, in quanto la pena della detenzione ha un carattere di assai minore gravità, anche in rapporto alla dignità di chi ne è colpito.

La spontaneità della ritrattazione ecciterebbe pure, in molti casi, il giudice ad applicare la condanna condizionale e la parte lesa a ritirar la querela.

Allo stato attuale della legislazione, è bene ripeterlo, il difamatore, che non è punto stimolato a smentirsi, ha tutto l'interesse a mantenere l'accusa, poichè sa che, ritrattandosi, nessuno gli darebbe quartiere.

Non gli onesti, che hanno giusto motivo di temere che anche per loro possa un giorno imperversare la calunnia, non i disonesti che si vedono defraudati di cosa che forma la loro compiacenza insaziabile, qual'è la demolizione morale della gente dabbene, la cui virtù è loro di peso, il cui buon nome è oggetto di invidia e dispetto.

Per questo motivo, principalmente avviene che il libellista, allor che si procede a suo carico davanti ai Tribunali, usi ogni ripiego, per ingannare il pubblico, intorno alle risultanze del dibattimento. Dal momento che la ritrattazione non giova, cerca egli almeno, nella previsione di una imminente condanna, di preparare il pubblico a crederlo vittima di oblique influenze e dell'ingiustizia dei giudici.

Ma quando fosse allettato dai vantaggi della ritrattazione, vi s'indurrebbe più facilmente, poichè la preoccupazione in lui della indignazione del pubblico, troverebbe compenso nella diminuzione di pena, nella speranza della sospensione della condanna e nel probabile perdono della parte lesa. Per tal modo molti giudizi di tal genere finirebbero senza lasciare altro strascico di rancore e di odii.

* * *

E sempre in tema di reati contro l'onore, trovo opportuno segnalare una sentenza pronunziata dalla Sezione Civile della Corte, che per la novità ed importanza dell'argomento ha destato molto interesse anche nel ramo penale, col quale ha strettissima connessione.

Nella causa Pascoli-Morandi l'istante, che pretendeva offesa la memoria d'un suo parente defunto, chiedeva al magistrato civile, non altro che la soppressione dello stampato offensivo, da una pubblicazione letteraria.

La Corte di merito accolse la domanda, ma la Cassazione annullò la sentenza, considerando che nel campo del puro diritto positivo, per reati di azione privata, la parte lesa o danneggiata abbia il diritto di agire, anche soltanto in via civile, ma l'obbietto di quest'azione non può uscire dai limiti in cui la legge l'ha confinata ed ha un contenuto del tutto patrimoniale, e cioè di risarcimento del danno, a termine dell'art. 1151 del Cod. civ. ed al pagamento di una somma, quale riparazione pecuniaria. Che, pertanto, la condanna alla soppressione di uno stampato ingiurioso o diffamatorio non può essere emessa in sede civile, senza invadere il campo della giurisdizione penale, non essendovi alcuna norma giuridica di diritto privato che autorizzi il giudice civile a pronunziare la soppressione di uno stampato ingiurioso, tranne l'ipotesi dell'art. 63 Cod. proc. civ., che ha una ragione specialissima e non può estendersi a casi diversi.

F Ed ora, pria che ponga termine a questa relazione, mi si consenta di porgere, in segno di solidarietà, al foro di Roma (col quale abbiamo comune l'intento della buona amministrazione della giustizia) le più vive felicitazioni, per l'assunzione al potere del Presidente del Consiglio dell'Ordine, on. Scialoja, al cui alto talento tutti tributano onore.

Ed assecondando il desiderio del cuore, rivolgo altresì un memore pensiero di simpatia ai Colleghi carissimi che ci lasciarono nel corso dell'anno, o per promozione, o per godere, nel seno delle loro famiglie, di un onorato riposo, ed a quelli che ne presero il posto; ed un mesto saluto mando pure alla memoria di coloro, che appartennero alla magistratura ed al foro, e che scesero nel silenzio della morte, lasciando a noi luminosi esempi di cittadine virtù e di sapienza.

E la mente si rivolge spontanea a quel grande, che, principe del foro, fu, per le sue eccelse virtù, degno di tanta reverenza

« Che più non deve a padre alcun figliuolo ».

Colla morte d'Errico Pessina, si offuscò l'astro più fulgido della scienza giuridica italiana.

Egli fu del novero di quei luminari del dritto, che col Vico, col Filangeri, e il Pagano, e il Nicolini, e il Raffaelli ed il Mancini resero immortale la fama dei filosofi e dei criminalisti napoletani, così come gloriosa resterà quella dei Romagnosi, dei Beccaria, dei Carmignani e dei Carrara.

Sommo nell'arte del dire, il suo pensiero egli esponeva con logica serrata ed inappuntabile e con forma così elegante e signorile, nella sua misurata sobrietà, che senza alcun lenocinio d'immagini od altro artificio o seduzione rettorica, trascinava alla persuasione e conquistava le menti.

Dalla cattedra fu maestro insuperato alla gioventù, poichè, educandone il pensiero alle speculazioni scientifiche, ne infiammava il cuore al culto della libertà ed all'amore ardente per l'Italia, alla quale, fin dalla sua prima giovinezza, aveva consacrato tutto sè stesso.

E ne ebbe dai Borboni carcere, persecuzioni ed esilio, che sopportò colla incrollabile serenità di chi ha fede nelle luminose fortune della Patria, coll'altera fierezza del patriota, che sfida, e non teme il martirio.

Onore della scienza, gloria della cattedra e del foro, fu anche lustro del P. M. della nuova Magistratura, giacchè, tornato in patria, fu chiamato all'Ufficio di Sostituto di quella Procura generale di Napoli, che s'adorna dei nomi degli Agresti, degli Oliva, dei Bussola, dei Mirabelli e dei Marvasi.

Gl'innumerevoli lavori da lui pubblicati, nel campo del dritto, della filosofia, della storia e della letteratura, col destare perenne ammirazione, saranno pur sempre d'esempio di grande genialità e di vastissima dottrina.

Ma non soltanto nella luce della scienza e del genio risplenderà la grande figura del Maestro.

Egli vivrà nel ricordo incancellabile dei cuori, per le idealità alle quali informò l'anima eletta e per i nobili e delicati

suoi sentimenti, che suscitavano profonda venerazione ed infinita simpatia.

Ora io, che come tanti di voi, gli fui discepolo e lo amai dell'amore devoto che destava a sè d'intorno, ed ho pure l'altissimo onore di esser capo di quel glorioso istituto del P. M. che lo ebbe nelle sue fila, porgo alla sua memoria il vostro omaggio ed il mio, col cuore tanto più afflitto, in quanto la mia parola non è adeguata al nobile subbietto e non può elevarsi all'altezza dell'illustre estinto.

* * *

E colla più viva effusione dell'animo io mi associo al dolore che colpì la Magistratura e la Curia italiana, per la morte di Camillo Finocchiaro-Aprile.

Egli ben meritò della patria; è quindi assai maggiore il rammarico, che a lui non fu dato di vedere realizzato il suo sogno di un'Italia più potente e gloriosa.

Alla spiccata personalità dell'on. Finocchiaro-Aprile danno luce e risalto la mente eletta, l'ingegno poderoso, la rettitudine del cuore.

Fu per queste sue doti, che lo circondò sempre la simpatia del Parlamento e del Paese e poté, con rapida ascensione, raggiungere posizioni eminenti nel foro, nella Camera e nei Consigli della Corona.

La singolare forza della sua volontà diritta e sicura, ed una tenace, possente attività, gli procurarono l'onore altissimo di affidare il suo nome ad opere legislative, che resteranno di ornamento al pensiero ed alla coltura giuridica della nuova Italia.

E noi serberemo per lui gratitudine perenne, poichè sappiamo che fu religione del suo cuore nobilissimo il rispettoso, deferente riguardo alla indipendenza ed al prestigio della Magistratura italiana.

* * *

Al comm. Nicola Bartoccini, che era fra i più valorosi del foro romano, furono non ha guari rese solenni onoranze, pel

suo cinquantenario professionale, e magistrati ed avvocati gli espressero, colla letizia nel cuore, la più viva compiacenza.

Ma presto, pur troppo, per la sua fine improvvisa, la gioia si mutò in dolorosa commozione e tristissimo lutto.

Il Bartoccini fu della forte schiera dei Palomba, dei Paolucci, dei Gui, che formarono il nucleo luminoso di questa Curia insigne, quando Roma divenne la capitale del Regno.

Con essi, il Bartoccini, nei cinquant'anni di esercizio forense, tenne sempre alto il prestigio della toga e la grande rinomanza che circonda il foro di Roma.

Ed il foro lo ricambiò della maggiore estimazione e, per lunga serie di anni, lo volle nel Consiglio dell'Ordine, così come la cittadinanza ebbe più volte a chiamarlo in quello del Comune.

Alla buona famiglia del chiarissimo estinto sia di conforto il profondo rammarico della Magistratura romana.

* * *

GUGLIELMO VACCA era fra i più eletti magistrati del Pubblico Ministero.

Anima candida, mente equilibrata, cuor d'oro, fu uno dei collaboratori del Finocchiaro-Aprile nell'opera grandiosa del Codice di procedura, di cui fu poi *magna pars*, e relatore in Senato il nostro insigne Presidente.

Avvicinare il Vacca e non volergli subito un grandissimo bene non era possibile, tanto era egli affettuoso, gentile e buono, nel tratto, nella forma, nel garbo che lo distinguevano e ne rivelavano la bontà dell'animo, la sincerità degli intenti.

L'ingegno versatile, i forti studi e le forme elette gli schiusero rapida la carriera, della quale era giunto al culmine, percorrendola tutta, nei vari gradi di giurisdizione, da uditore a Procuratore generale della Cassazione di Palermo.

La sua perdita desterà sempre nei cuori il più grande rimpianto e la Magistratura italiana, ricordandone le virtù, s'inchina rispettosamente innanzi alla sua tomba e vi depone un fiore di simpatia e di ammirazione.

* * *

E gigli e rose date pure, Voi, supremi magistrati d'Italia, sulle tombe recenti di Cesare Battisti, Nazario Sauro e del Filzi, in segno di protesta per la giustizia offesa. *Manibus date lilia plenis* alle vittime di inique sentenze e della mostruosa ferocia di uno Stato

Che schernisce ogni fede ed ogni legge

Essi, gli ardenti patrioti, furono consegnati al capestro, perchè amarono d'infinito amore la terra nata e la vollero libera dal servaggio straniero.

Alla lunga schiera dei nostri martiri la storia aggiungerà questi altri, e li designerà alla più lontana posterità, quale esempio di sacrificio ed araldi di vittoria.

E le generazioni future li benediranno

... finchè sia santo e lacrimato
Il sangue per la patria versato.

Dalla religiosa pace dei loro sepolcri parlerà sempre un Nume, per nudrire, attraverso i secoli, contro l'Austria nefanda, l'italica virtù e l'ira.

* * *

Eccellenze, Signori,

Per compiere il programma nazionale e per la libertà dei popoli, che all'Italia è cara quanto la sua stessa libertà, abbiamo preso spontanea parte alla spaventosa tragedia, che insanguina così gran parte del mondo.

Ed ora che il turbine degli eventi incalza, e da noi si combatte, per redimere dal giogo straniero le terre d'Italia, e per la libertà delle genti, ci assista quella inerrollabile fermezza ed invitta costanza, che, nei momenti più perigliosi, fu la maggior forza dei nostri padri e li guidò al trionfo.

Essi trovavano sempre, nei loro cuori, la tranquilla fiducia nella vittoria, e poichè sapevano che il segreto di essa stava nella tenace perseveranza dei propositi, non vi era difficoltà

od ostacolo innanzi a cui si fermassero, e nulla curavano se prossima o remota fosse la fine dei sacrifici che loro imponeva la patria.

Uguale persistenza incrollabile di intenti dovremo, dunque, avere anche noi, per quanto dura e lunga possa essere la prova

quam cum sanguine sequitur Bellona flagello.

E con tutta l'energia di cui siamo capaci, dobbiamo alimentare, col nostro patriottismo, nel popolo, la fede nei destini della patria, poichè è per quella fiducia che s'è ridestata nei nostri soldati l'anima gloriosa dei padri; è per questo patriottismo che la vittoria già ci sorride e dei suoi vanni ricopre le nostre armi; è per quella fede invitta che si compirà, ne siamo certi, la riscossa di una stirpe eletta, che la più brutale violenza vorrebbe sopprimere.

Ma ciò non avverrà, perchè la barbarie non potrà mai sopraffare la civiltà, e noi da 20 secoli eravamo civili, quando i nostri nemici erano barbari ancora, e perchè il genio della civiltà latina s'è disposto sempre più alla gentilezza, mentre in essi l'irriducibile barbarie, non vinta dal corso dei secoli, è ora divenuta più efferata ancora, dacchè la scienza, di cui si vantano, s'è posta al servizio di essa, ed ha saputo avvelenare aria ed armi, peggio che non facessero gli antichi barbari soggiogati ed inciviliti da Roma, i quali, nella loro rozzezza, sapevano soltanto avvelenare gli strali:

Tragere tela manu ferrumque armare veneno.

La guerra per noi non è, come essi l'intendono, una funzione naturale della loro vita nazionale, tendente al dominio ed alla sopraffazione, ma un inevitabile mezzo di giuste rivendicazioni. L'opera, dunque, alla quale ci siamo consacrati, non potrà non esser coronata dal trionfo, per la santità stessa della causa.

Ora noi, a coloro che, per quelle sante idealità combattono, ai fratelli che danno il loro sangue, pel diritto delle nazioni e la redenzione d'Italia, mandiamo, dal fondo dell'anima nostra, l'augurio che ne sia ricordata ed ingemmata la gloria

*Dum domus Aeneae Capitoli immobile saxum
Accolet, imperiumque pater romanus habebit.*

Chiedo, Signor Presidente, che vogliate inaugurare il nuovo anno giuridico, nel nome augusto del Re.

